



d. 218.1/2120/18/x

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

N° 2120

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO:** *Operatore socio-sanitario (OSS). Carenza di corsi di formazione per il conseguimento della qualifica professionale.*

**Premesso che**

- il Decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, ha individuato la figura e il profilo professionale dell'operatore socio-sanitario (OSS), nonché l'ordinamento didattico dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica;
- tale figura professionale è stata poi codificata con l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, quale soggetto facente parte del comparto socio-sanitario, di supporto infermieristico, la cui attività è volta al soddisfacimento dei bisogni primari della persona, favorendone il benessere e l'autonomia (assistenza di base come l'aiuto ai pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti nelle attività di vita quotidiane, effettuazione di piccole medicazioni, prevenzione di ulcere da decubito, aiuto per la corretta assunzione di farmaci, rilevazione dei parametri vitali, realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni, trasporto del materiale biologico, interventi di primo soccorso, disbrigo di pratiche burocratiche, etc.);

- all'articolo 3 del suddetto Accordo del 2001 è previsto che l'OSS svolga *"la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente"*. L'OSS può operare con persone che vivono in condizioni di disagio sociale, fragili o malate: anziani con problemi sociali e sanitari, bambini e ragazzi problematici, persone disabili, adulti in difficoltà o con problemi psichiatrici, degenti in ospedale, case di cura private, residenze sanitarie, case di riposo, centri diurni o in ambito territoriale (domicilio del paziente). L'operatore svolge il proprio lavoro nei servizi sanitari e sociali gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati;

**premessò, altresì, che**

- l'articolo 2 del suddetto Accordo prevede che la formazione dell'operatore socio-sanitario sia di competenza delle Regioni, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni stabilite a livello nazionale. Le Regioni, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende Sanitarie, nonché le istituzioni pubbliche e private rispondenti ai requisiti minimi specificati dal Ministero della Sanità, alla effettuazione dei corsi di formazione, i cui requisiti di accesso sono indicati nell'Accordo medesimo;
- per quanto concerne il Piemonte, con la DGR n. 46-5662 del 25 marzo 2002 è stato recepito l'Accordo del 2001 in relazione al profilo dell'operatore socio-sanitario e sono state approvate le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della relativa qualifica;
- con la DGR n. 26-5882 del 22 aprile 2002, successivamente modificata, sono poi stati approvati i moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di OSS per operatori in possesso di titoli e servizi pregressi;

**rilevato che**

- sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella pagina *Piemonte Sociale*, nella sezione dedicata alla *Formazione*, si legge, con riguardo all'autorizzazione e gestione dei corsi per OSS, che i *"relativi corsi di formazione finanziati con il fondo sociale europeo e con fondi regionali specifici sono autorizzati annualmente dalle Province. La gestione degli stessi sarà"*

*attuata congiuntamente dagli Enti gestori socio-assistenziali e dalle Aziende Sanitarie regionali”;*

**appreso da organi di stampa che**

- nella nostra regione, vi sarebbe una grave carenza di organico afferente al comparto socio-sanitario, che caratterizzerebbe numerose strutture socio-sanitarie piemontesi, soprattutto quelle di assistenza agli anziani o, più ingenerale, alle persone svantaggiate;
- i corsi di abilitazione alla professione di OSS sarebbero, tuttavia, organizzati, negli ultimi tempi, con minore frequenza. A mero titolo esemplificativo, si apprende che, con riguardo al territorio biellese, mentre in passato gli Enti formatori riuscivano a organizzare annualmente almeno 2-3 corsi, oggi, questi ultimi risulterebbero, invece, soltanto uno all'anno;
- per ovviare alla situazione di carenza sopra descritta, verrebbero assunti, tramite agenzie interinali, operatori socio-sanitari formati fuori Piemonte, agevolando così un reclutamento da altre regioni italiane a discapito di lavoratori del nostro territorio, in una situazione di grave difficoltà occupazionale;

**sottolineato come**

- l'assunzione di operatori provenienti da altre realtà italiane - dove gli standard della qualità formativa possono essere anche notevolmente inferiori rispetto a quelli assicurati in Piemonte e offerti, talvolta, da enti formativi di discutibile credibilità - non assicurerebbe un servizio omogeneo a favore dell'utenza;
- la situazione sopra descritta potrebbe portare a difficoltà lavorative da parte degli operatori traducibili, da un lato, in un servizio ridotto o di qualità inferiore e, dall'altro, in carichi di lavoro notevoli sui pochi operatori disponibili, con conseguenti disturbi da stress lavoro-correlato, quali, ad esempio, ansie, nevrosi, addirittura depressione nei casi più gravi;

## **INTERROGA**

**I'Assessore competente per sapere**

**come intenda attivarsi**, per quanto di propria competenza, affinché sia garantito, su tutto il territorio piemontese, un numero adeguato di corsi di formazione per il conseguimento della qualifica professionale di operatore socio-sanitario (OSS), al fine di rimediare alla grave situazione di carenza sopra descritta.

*Torino, 21 maggio 2018*

**FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*